

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

MUNICIPIO di SANNICANDRO di BARI

CERTIFICATO di AFFISSIONE

Prot. spec. n. 6974

Su conforme attestazione del Messo Comunale
Certifico che il regolamento
è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio
del Comune dal 21-12-98
al 05-01-99
Sannicandro di Bari, 01.1999

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Eugenia Iaffino

IL MESSO COMUNALE
(Michele Bellino)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
E DELL'AUTOTUTELA
AMMINISTRATIVA



INDICE

PARTE I

REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento

TITOLO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

- Art. 2 Responsabile del procedimento
- Art. 3 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione
- Art. 4 Definizione degli accertamenti
- Art. 5 Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento
- Art. 6 Avvio del procedimento
- Art. 7 Contenuti dell'invito a comparire
- Art. 8 Modalità di invio dell'invito a comparire
- Art. 9 Richiesta di rinvio
- Art. 10 Mancata comparizione del contribuente
- Art. 11 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO II - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

- Art. 12 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento
- Art. 13 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

CAPO III - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Art. 14 Atto di accertamento con adesione
- Art. 15 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione
- Art. 16 Perfezionamento della definizione

TITOLO III - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- Art. 17 Potere di esercizio dell'autotutela
- Art. 18 Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela
- Art. 19 Tributi oggetto del potere di autotutela
- Art. 20 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

- Art. 21 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 22 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento
- Art. 23 Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo
- Art. 24 Criteri di economicità e limiti per l'esercizio dell'autotutela. Inerzia del funzionario responsabile
- Art. 25 Criteri di priorità
- Art. 26 Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 27 Adempimenti degli uffici
- Art. 28 Entrata in vigore del Regolamento

ANDRODI

[Handwritten signature]

REGOLAMENTO
SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEI TRIBUTI COMUNALI
E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Sannicandro di Bari per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa.

2. L'accertamento dei Tributi Comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19-6-1997 n. 218, e secondo quanto stabilito dalla circolare 235/E dell'8-8-1997 emanata dal Ministero delle Finanze.

TITOLO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 2

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita:
- al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
- a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3

Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tasse sulle concessioni comunali;

Art. 4

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 3 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente regolamento.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

6. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabili le riduzioni previste per la definizione agevolata.

7. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

8. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitamente ai singoli tributi.

Art. 5

Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano

indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un' aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 50% delle stesse.

Art. 6

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 7

Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 8

Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 9
Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 10
Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispose l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 11
Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.

3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:

- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente;
- la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

CAPO II
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 12
Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 13

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 14

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune oppure secondo le modalità previste per ogni singolo tributo.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario oppure secondo le modalità previste per ogni singolo tributo.

3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £ 5.000.000.

4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 16

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 15, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 15.

TITOLO III
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 17

Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 18

Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita: al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali; a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.

2. In caso di grave inerzia dell'ufficio preposto all'esercizio dell'autotutela il relativo potere spetta al Segretario Generale del Comune.

3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 19

Tributi oggetto del potere di autotutela

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
 - Imposta comunale sugli immobili;
 - Tasse sulle concessioni comunali;

Art. 20

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 18 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 21

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

2. Qualora si verifica la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1, l'Ufficio procede, comunque, all'annullamento:

- a) anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- b) anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irreceivibilità, improcedibilità ecc.);
- c) anche se vi è pendenza di giudizio;
- d) anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza del contribuente (inerzia del contribuente).

Art. 22

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 21 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari o lo abbia invitato ad esibire documenti ed in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 23

Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 21 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;
- b) se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 24

Criteri di economicità e limiti per l'esercizio dell'autotutela. Inerzia del funzionario responsabile

1. Il funzionario designato a norma dell'art. 18 del presente regolamento, può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a £ 20.000.

2. In caso di inerzia del funzionario responsabile, il procedimento di autotutela può essere attivato dal Segretario Generale del Comune, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

Art. 25

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 26

Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 27

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 28

Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dall'1-1-1999.

